

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 10019/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10019 del 2020, proposto da Italiastatodidiritto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Quici, Aldo Travi, Valeria Gioffré ed Eugenio Bruti Liberati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Emanuela Quici in Roma, via Antonio Bertoloni, 35;

contro

Ministero per la Pubblica Amministrazione, non costituito in giudizio;
Ministero della Giustizia, Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Giuseppe Busia, Laura Valli, Luca Forteleoni, Paolo Giacomazzo, Consuelo Del Balzo, non costituiti in giudizio;

per l'accertamento

del silenzio mantenuto dai Ministeri resistenti sull'istanza presentata via pec il 23 settembre 2020 dall'Associazione ricorrente, con richiesta di accesso ai documenti concernenti le procedure seguite e i criteri applicati dai Ministeri resistenti per la designazione del Presidente e dei componenti dell'Autorità nazionale anticorruzione,
e per ottenere una pronuncia che ordini ai Ministeri resistenti l'esibizione di tali documenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica;

Visto l'art. 35, co. 1, lett. b) e c), cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2021 la dott.ssa Rosa Perna e uditi i difensori delle parti ai sensi dell'art. 25, comma 3, del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020, come modificato dall'art. 6, comma 1, del d.l. 1 aprile 2021, n. 44;

L'udienza si svolge ai sensi dell'art. 25, comma 3, del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020, come modificato dall'art. 6, comma 1, del d.l. 1 aprile 2021, n. 44, attraverso videoconferenza con l'utilizzo di piattaforma "Microsoft Teams" come previsto dalla circolare n. 22186 del 11 novembre 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;

Considerato che, con il ricorso in epigrafe, notificato il 20.11.2020 e depositato il 30.11.2020, l'Associazione Italiastatodidiritto ha agito al fine di ottenere l'accertamento del silenzio mantenuto dai Ministeri resistenti sull'istanza presentata via pec il 23 settembre 2020, con richiesta di accesso ai documenti concernenti le procedure seguite e i criteri applicati dai Ministeri resistenti per la

designazione del Presidente e dei componenti dell'Autorità nazionale anticorruzione, e per ottenere una pronuncia che ordini ai Ministeri resistenti l'esibizione di tali documenti;

- che il Ministero della Giustizia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri si sono costituiti nel presente per resistere al ricorso e chiederne il rigetto;

- che la difesa erariale, con successiva memoria del 19.1.2021, ha eccepito l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso, affermando che "le Amministrazioni hanno riscontrato l'istanza di accesso civico generalizzato della ricorrente, sia pure in tempi diversi, ed hanno, perciò, soddisfatto l'interesse conoscitivo della ricorrente, mettendo a disposizione gli atti contemplati dalla legge per il perfezionamento dell'iter di nomina del Presidente e dei componenti dell'Autorità nazionale anticorruzione (iter previsto dall'art. 13, comma 3 del D.lgs. 150/2009 e s.m.i)", rispettivamente, il Ministero della Giustizia fin dal 25.9.2020, il Dipartimento della Funzione pubblica, in data 23.11.2020;

- che con memoria del 27.1.2021 la ricorrente ha rappresentato che la richiesta di accesso del 23 settembre 2020 è rimasta insoddisfatta quanto alla documentazione concernente le procedure seguite e i criteri applicati per l'individuazione dei soggetti designati dall'amministrazione proponente e per i quali è poi stato chiesto il concerto, e ha insistito nelle sue richieste;

- che alla udienza camerale del 12 febbraio 2021 l'avvocato dello Stato ha dichiarato a verbale che le amministrazioni intime hanno messo a disposizione della ricorrente tutta la documentazione disponibile riguardo alla designazione del Presidente e dei componenti dell'Autorità nazionale anticorruzione;

- che con ordinanza collegiale n. 2030/2021 la Sezione ha ordinato all'Amministrazione intimata incombenti istruttori, volti a chiarire se esistessero atti amministrativi con i quali fossero stati determinati i criteri per l'individuazione dei soggetti designati dall'amministrazione proponente quali Presidente e componenti dell'Autorità nazionale anticorruzione, rinviando, per il prosieguo della discussione, alla Camera di Consiglio del 21 aprile 2021;

- che, in esecuzione della ordinanza collegiale n. 2030/2021, con nota del 30 marzo 2021 la Presidenza del Consiglio ha confermato che “non dispone di documentazione ulteriore rispetto a quella già trasmessa con cui è stata data evidenza sia della comunicazione dei nomi dei designati, da parte del Ministro pro tempore al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, per la preliminare deliberazione governativa, sia del concerto intervenuto, tra i Ministri competenti, sulla designazione del presidente, in vista del parere delle Commissioni parlamentari, poi favorevolmente reso”;

Rilevato, stante quanto precede, che le Amministrazioni intime hanno messo a disposizione della odierna esponente gli atti, dalle stesse detenuti, per il perfezionamento dell'iter di nomina del Presidente e dei componenti dell'Autorità nazionale anticorruzione, rispettivamente, il Ministero della Giustizia già in data 25.9.2020, anteriormente alla notificazione del ricorso in epigrafe, il Dipartimento della Funzione pubblica, in data 23.11.2020, a giudizio instaurato; e che le stesse, dichiaratamente, non dispongono di documentazione ulteriore atta a soddisfare l'interesse conoscitivo della ricorrente, interesse che, espresso con l'istanza di accesso civico generalizzato *de qua* ed azionato con il ricorso in epigrafe, sembra peraltro orientato ad autentici fini di verifica del rispetto degli adempimenti in questione previsti dalla legge e in linea con lo scopo dell'Associazione medesima;

- che, pertanto, il ricorso in epigrafe deve essere dichiarato, in parte inammissibile, in quanto proposto nei confronti del Ministero della Giustizia, e in parte improcedibile, in quanto proposto nei confronti del Dipartimento della Funzione pubblica;

Ritenuto di poter compensare le spese del presente giudizio, ricorrendone giusti motivi;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così

provvede:

- lo dichiara inammissibile, in quanto proposto nei confronti del Ministero della Giustizia;
- lo dichiara improcedibile, in quanto proposto nei confronti del Dipartimento della Funzione pubblica.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2021 – svoltasi con collegamento “da remoto” – con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere, Estensore

Floriana Venera Di Mauro, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Rosa Perna

IL PRESIDENTE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO